

Avv. Angelo Santoro
piazza Plebiscito n.10
72013 Ceglie Messapica (BR)
0831/377023 - 333.565653835

TRIBUNALE DI FIRENZE
SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 700 c.p.c.
con richiesta di provvedimento cautelare inaudita altera parte
e contestuale istanza di notificazione ex art.151 c.p.c.

La sig.ra **LATINO Paola Maria Stella** (LTNPMR72R68F152E), nata il 28.10.1972 a Mesagne (BR) ed ivi residente alla via M. Catignano n.61/A, rappresentata e difesa, giusta procura in calce del presente atto, redatta su documento informatico separato anche ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c., dall'avv. Angelo Santoro (SNTNGL74R28C424U), ed elettivamente domiciliata presso lo stesso in Ceglie Messapica alla piazza Plebiscito n.10, (ai fini delle comunicazioni e degli avvisi del presente procedimento, l'avv. Angelo Santoro indica espressamente il fax: 0831/377023, oppure la pec: santoro.angelo@coabrindisi.legalmail.it);

- *ricorrente* -

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede a Roma, in viale Trastevere n.76/A,
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA** (C.F.:80024770721), in persona del Dirigente pro tempore, con sede a Bari, in via Castromediano n.123,
 - **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** (C.F.:80022410486), in persona del Direttore pro tempore, con sede in Firenze, via Francesco Mannelli 113,
- tutti domiciliati per legge presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze, via degli Arazzieri n.4, Firenze (pec: ads.fi@mailcert.avvocaturastato.it);

- *resistenti* -

e nei confronti di

- tutti i **controinteressati** docenti della Scuola dell'Infanzia coinvolti nella procedura assunzionale della regione Puglia per chiamata c.d. "call veloce" ex D.M. 25/2020 (**docc.1-2-3**) oppure diversamente assunti in ruolo o con contratto a tempo determinato per l'a.s. 2023/24 dopo la conclusione della predetta procedura per chiamata nelle province indicate dalla ricorrente nella domanda di partecipazione (**doc.4**), per i quali, in ragione dell'elevato numero,



si chiede fin d'ora di autorizzare, ex art.151 cpc, la notifica attraverso la pubblicazione a mezzo di canali istituzionali, giusta istanza stesa in calce al presente ricorso;
- *resistenti* -

PREMESSE

1. La ricorrente, inclusa nella Graduatoria AAAA – Scuola dell’Infanzia del Concorso Ordinario Infanzia e Primaria DD 498/2020 della regione Toscana, presentava il 27.07.2023 domanda di partecipazione alla procedura assunzionale ex D.M. 25/2020 per chiamata c.d. “*call veloce*” per la Puglia, regione di residenza (**cfr doc.4**).
2. Il limite numerico del contingente per la regione Puglia per la classe di concorso AAAA – Scuola dell’Infanzia era determinato in n.22 posti, come da Allegato 1 al Decreto prot. n. AOODRPU 27520 del 26.07.2023 (**doc.5**).
3. Secondo l’Allegato B prot. n.28333 del 01.08.2023 (**doc.6**) la sig.ra Latino si classificava appena oltre il contingente previsto, ossia alla posizione 23, quindi fuori dai posti utili per assegnazione ed immissione in ruolo, secondo l’avviso degli esiti delle assegnazioni province, di cui all’Allegato A prot. n.28333 del 01.08.2023 (**cfr. doc.6**).
4. La ricorrente veniva a conoscenza di due atti di rinuncia di aspiranti alla nomina in ruolo nell’ambito della procedura assunzionale per chiamata, per cui l’08.08.2023 inviava comunicazione per email alla Direzione Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, chiedendo informazioni sui tempi delle operazioni di surroga per scorrimento di graduatoria. Il 09.08.2023, la Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia rispondeva testualmente che “*la procedura call veloce nazionale non prevede alcuna surroga in base alla normativa vigente*”, ammettendo implicitamente che fossero intervenute effettivamente atti di rinuncia da aspiranti all’immissione in ruolo (**doc.7**).
5. Il categorico riscontro negativo alla legittima richiesta della ricorrente si scontrava con il dato normativo dell’art.5.5 del Decreto MIUR n.25 dell’08.06.2020 (**doc.8**) che, disciplinando la procedura di “*call veloce*” prevede espressamente che “*vi sia scorrimento delle posizioni nei rispettivi elenchi*” in caso di rinuncia alla nomina, disposizione applicata pacificamente da altri Uffici Scolastici Regionali, per esempio l’U.S.R. Sardegna con decreto m pi .AOODRSA REGISTRO UFFICIALE. U . 0017973.28-08-22023 (**doc.9**).
6. L’immediata richiesta di chiarimenti del 09.08.2023, inviata sempre per email (**doc.10**), seguita dalla successiva mail del 12.8.2023 (**doc.11**) alla D.G. dell’U.S.R. Puglia faceva calare il silenzio e l’oblio da parte della Direzione Generale dell’U.S.R. Puglia, che ben avrebbe potuto, da un lato, chiarire espressamente se ci fossero stati o meno atti di rinuncia (ponendo fine alle richieste della docente pretermessa) e, dall’altro, motivare il diverso atteggiarsi rispetto ad altri



U.S.R. in ordine alla surroga per scorrimento.

7. Nel frattempo, con comunicazione del MIUR del 22.08.2023 (**doc.12**) alla ricorrente, individuata per l'assunzione a tempo indeterminato sulla classe di concorso AAAA – Scuola Infanzia da Graduatoria di Concorso Ordinario Infanzia e Primaria DD 498/2020, è stato assegnato l'ambito territoriale TOSCANA - provincia di FIRENZE, ossia un ambito lontano dalla propria regione di residenza, in cui aveva ed ha diritto ad essere immessa in ruolo nell'ambito della ridetta procedura assunzionale per chiamata ex D.M. 25dell'08.062020.
8. Nella ridetta domanda di partecipazione alla procedura per chiamata (**cf. doc.4**) l'istante indicava nell'ordine le province di Brindisi, Taranto e Bari.
9. Avverso tali esiti per il tramite del sottoscritto procuratore, il 04.09.2023 è stata trasmessa all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e per conoscenza all'U.S.R. per la Toscana circostanziata istanza urgente di nomina in surroga di docente rinunciatario (**doc.13**), confidando in un pronto ravvedimento del primo U.S.R., istanza rimasta priva di riscontro, tanto a riprova dell'inammissibile atteggiamento di chiusura e di disinteresse della p.a. coinvolta.
10. Le drammatiche conseguenze sulla vita della ricorrente e dei propri familiari dell'anzidetta azione amministrativa (o forse meglio omissione) sono presto descritte e documentate (**doc.14**):
 - Paola Maria Stella Latino è madre di quattro figli, due maggiorenni e due minorenni, questi ultimi di appena 9 e 14 anni;
 - l'istante è coniugata con il sig. Lavino Francesco Antonello, agente di commercio per la Corman S.p.A. per le province di Brindisi e di Lecce, come da allegato contratto di agenzia;
 - per necessità, anche economiche, ha dovuto spostarsi in Toscana da fine agosto per l'assunzione in ruolo in provincia di Firenze, dove è stata assegnata presso la scuola dell'infanzia del comune di Marradi, sull'Appennino tosco-romagnolo, noto alla cronaca per l'evento sismico del 18 settembre scorso (l'epicentro è stato localizzato nei pressi di detto piccolo comune di meno di 3000 anime), dove ancora oggi l'allarme e lo sciame sismico non è terminato;
 - la sofferenza dell'intero nucleo familiare, specie del più piccolo dei figli, la difficoltà dei collegamenti, il trauma per il recente evento sismico ed anche i costi elevati, alla lunga, difficilmente sostenibili, potrebbero determinare la ricorrente a gettare la spugna e quindi a rinunciare al proprio progetto di vita professionale, dopo anni ed anni di precariato per amore e senso di responsabilità verso la propria famiglia.
11. Dietro presentazione di formale istanza di accesso agli atti, inoltrata all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia (**doc.15**), solo dopo il decorso del termine di 30 giorni previsto per legge, detto U.S.R. ha confermato per iscritto (**doc.16**) l'esistenza di ben due rinunciatarî, ossia Parrella Cristina e Marco d'Ambrosio.



Non vi è dubbio, pertanto, che la sig.ra Paola Maria Stella Latino abbia diritto alla nomina in surroga del primo aspirante rinunciatario per scorrimento della graduatoria (**cf. docc.6-16**) e quindi all'assegnazione nella provincia secondo l'avviso esiti assegnazioni ai fini della procedura assunzionale per chiamata Allegato A Prot. N.28333 del 01.0.2023 (**cf. doc.6**), quindi in principalit  in provincia di Brindisi, in subordine di Taranto e in via ulteriormente graduata di Bari.

FUMUS BONI IURIS

Le ragioni di diritto per le quali l'On.le Giudice adito riterr  fondata la domanda ed emetter  i provvedimenti pi  idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisione di merito, sono le seguenti:

1. VIOLAZIONE ERRONEA E FALSA APPLICAZIONE DELLA L. 241 DEL 1990 E SS. MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI. VIOLAZIONE ART. 97 COSTITUZIONE.

L'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione in merito all'omessa assunzione in ruolo della ricorrente in surroga per scorrimento della graduatoria nell'ambito della procedura per chiamata c.d. "call veloce" ex D.M. 25/2020, restando inerte persino rispetto all'istanza del 04.09.2023, nemmeno precisando che ci fossero effettivamente stati atti di rinuncia; in tal modo l'U.S.R. Puglia ha di fatto impedito consapevolmente e deliberatamente alla ricorrente di reagire immediatamente in sede giudiziaria per il rischio, anche in termini di spese legali e di lite, legato alla mancanza di notizie ufficiali da parte della P.A.

Va pertanto dichiarata l'illegittimit  ed erroneit  delle operazioni di immissione in ruolo e/o dei conferimenti di incarichi a t.d. a seguito della conclusione della procedura assunzionale per chiamata ex D.M.25/2020 della regione Puglia, se non altro nei confronti dell'istante al fine di assegnarle provincia e sede che sarebbe spettata in surroga all'aspirante rinunciatario per scorrimento di graduatoria.

2. VIOLAZIONE ED ERRONEA FALSA APPLICAZIONE Dell'ART.1, commi da 18 a 17-septies, D.L. n. 126/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n.159/2019, nonch  dei Decreti MIUR n. 138/2023 e n. 25/2020.

L'art.1 del d.l. 29/10/2019 n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante "Misure di straordinaria necessit  ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti", ed in particolare i commi da 17 a 17-septies, stabiliscono, per soggetti inseriti in graduatorie preordinate all'assunzione a tempo indeterminato, una procedura assunzionale per chiamata, volta alla riduzione dei contratti a tempo determinato.

Nello specifico, il Decreto Ministeriale 8 giugno 2020 n. 25 ha disciplinato, a decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, la procedura di chiamata per l'assunzione a tempo indeterminato di personale



docente ed educativo sui posti che rimangono vacanti e disponibili in ciascun anno scolastico dopo le operazioni di assunzione a tempo indeterminato disposte ai sensi della normativa vigente.

Il Decreto Ministeriale n. 138 del 13 luglio 2023, recante “Disposizioni concernenti le immissioni in ruolo del personale docente per l’anno scolastico 2023/24”, ha confermato per l’a.s. 2023/24 la suddetta procedura “per chiamata” disciplinata dal decreto ministeriale 8 giugno 2020, n. 25.

Secondo l’art.2 D.M. n.25/2020 la partecipazione alla procedura per chiamata riguarda i soggetti inseriti nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo del personale docente ed educativo ai fini dell’assunzione a tempo indeterminato, in un’altra regione -come la ricorrente- rispetto a quella di pertinenza della medesima graduatoria.

Particolare rilievo assume nella disciplina di detta procedura assunzionale l’art.5 D.M. n.25/2020 che per praticità viene di seguito riprodotto:

“Articolo 5 (Termini e modalità per le assunzioni a tempo indeterminato)

1. Gli USR pubblicano gli elenchi degli aspiranti, graduati sulla base dei punteggi di cui all’articolo 4, comma 3, suddivisi per ciascuna delle procedure di cui al comma 2 del presente articolo e dispongono, entro il 10 settembre dell’anno scolastico di riferimento, le assunzioni a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica a partire dal 1° settembre dell’anno scolastico di riferimento, dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 che risultano in posizione utile.

2. Le assunzioni a tempo indeterminato di cui al presente decreto riguardano tutte le graduatorie e sono disposte rispettando la ripartizione al cinquanta per cento tra le graduatorie concorsuali, cui viene comunque attribuito l’eventuale posto dispari, e le GAE. Ai sensi dell’articolo 1, comma 17-quater del Decreto legge, per quanto concerne le graduatorie concorsuali è rispettato il seguente ordine di priorità discendente: a) graduatorie di concorsi pubblici, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; b) graduatorie di concorsi riservati selettivi, per titoli ed esami, nell’ordine temporale dei relativi bandi; c) graduatorie di concorsi riservati non selettivi, nell’ordine temporale dei relativi bandi.

3. Nel caso in cui gli elenchi di cui al comma 1 del presente articolo, non contengano un numero sufficiente di aspiranti provenienti dalle GAE per la copertura dei relativi posti, si procede all’immissione in ruolo attingendo dalle altre graduatorie e viceversa.

4. I dirigenti dei competenti uffici dell’USR procedono all’individuazione dei soggetti aventi titolo all’immissione in ruolo.

*5. In caso di accettazione o rinuncia sul posto individuato, l’aspirante decade dalle altre procedure di chiamata di cui al presente decreto. **In caso di rinuncia non si dà luogo a rifacimento delle procedure già espletate, ma allo scorrimento delle posizioni dai rispettivi elenchi.***

6. Al termine della procedura, gli elenchi di cui al comma 1 cessano di avere efficacia.

7. Alle immissioni in ruolo di cui al presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 17-sexies del Decreto legge. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di



formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione delle graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di altre procedure, nelle quali l'aspirante sia inserito“.

A pieno titolo la docente Paola Maria Stella Latino presentava domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata per la regione Puglia e risultando prima degli esclusi (23^a su contingente di 22 posti), anche un solo atto di rinuncia avrebbe avuto come conseguenza la “chiamata” di Paola Maria Stella Latino in surroga per scorrimento della graduatoria.

Purtroppo, solo di recente, dietro istanza formale di accesso agli atti, accompagnata dall'avvertimento che, in caso di mancata evasione, sarebbe stato richiesto al Tribunale competente mirato ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. al MIUR e all'U.S.R. Puglia degli atti dell'intera procedura assunzionale per chiamata con particolare riferimento ad eventuali atti di rinuncia e alle operazioni di assegnazione a t.d. o a t.i. delle sedi che sarebbero spettate agli aspiranti rinunciatari, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia si è visto costretto a rivelare ufficialmente l'esistenza di due atti di rinuncia (**cfr. doc.16**), rifiutando per fatti concludenti l'applicazione della surroga (**cfr doc.12**).

SUL PERICULUM IN MORA

La tutela ex art.700 c.p.c. è applicabile al caso di specie.

Con l'avvio delle attività dell'a.s. 2023/24, a causa della omessa assunzione in ruolo in surroga per scorrimento della graduatoria nell'ambito della procedura assunzionale per chiamata per la Puglia, la ricorrente è stata assunta in ruolo su Graduatoria di Concorso Ordinario Infanzia e Primaria DD 498/2020 della regione Toscana in provincia di Firenze, dove si è trasferita, distaccandosi dal proprio nucleo familiare.

L'oggetto della presente domanda cautelare è la tutela e l'affermazione del diritto della docente Latino Paola Maria Stella -a seguito di domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata per la regione Puglia- ad essere assegnata con decorrenza 01.09.2023 in una delle province indicate nella predetta domanda, secondo l'ordine di preferenza espresso, in surroga e quindi in sostituzione del primo aspirante rinunciatario per scorrimento della graduatoria.

Il ricorso al procedimento cautelare, dunque, è legittimato dalla natura stessa del diritto per il quale è causa, posto che dal preteso diritto all'assunzione in ruolo in una delle tre province della regione Puglia, invece che in Toscana -ove risultava inclusa in Graduatoria del Concorso Ordinario Scuola Infanzia DD 498/20- discende l'altrettanto inviolabile diritto della ricorrente a lavorare in sede vicina o prossima al comune di residenza della propria famiglia, che, come indicato in domanda, comprende, tra gli altri, due figli di appena 9 e 14 anni.

L'On.le Giudice adito comprenderà appieno quanta angoscia e quali sentimenti stiano penosamente segnando la ricorrente e tutti i suoi stretti congiunti; se a tutto ciò si sommano



l'ansia, il senso di frustrazione, lo smarrimento e i disagi legati agli esiti ingiusti della procedura assunzionale per chiamata della regione Puglia, l'unico modo per non aggravare ulteriormente una situazione di per sè difficilissima è l'immediata assegnazione con trasferimento presso sede scolastica -classe di concorso AAAA Scuola Infanzia- delle province di Brindisi o di Taranto o di Bari secondo il rigoroso ordine di preferenza espresso in domanda, alla luce dell'assegnazione provinciale e della sede che sarebbe spettata al primo aspirante rinunciatario, e ciò nelle more della trattazione della domanda cautelare e del merito del ricorso.

A ciò, per concludere, si aggiunga che la ricorrente è coniugata con il sig. Francesco Antonello Lavino che svolge l'attività di agente di commercio per la Cormar S.p.A. con esclusiva per le province di Lecce e Brindisi, mentre le due figlie maggiorenni non possono nemmeno coadiuvare il padre nella cura, educazione ed istruzione dei fratelli più piccoli, in quanto per motivi di studio e di lavoro vivono in altre regioni (**cfr. doc.14**).

Ancora più lesivo e devastante appare poi l'attuale sede di assegnazione -Marradi (FI)- della ricorrente ad oltre 800 km di distanza dal proprio comune di residenza, se si considerano quali possano essere i bisogni di due minori, il primo frequentante ancora la scuola primaria, e la seconda in piena adolescenza, nonché le difficoltà logistiche iie trasferimenti (**doc.17**).

La necessità di ottenere il riconoscimento in via d'urgenza del diritto all'assegnazione quantomeno in via cautelare della provincia e poi della sede che sarebbero spettate al primo aspirante rinunciatario della procedura assunzionale per chiamata della regione Puglia nasce, pertanto, non solo dalla circostanza che, nelle more di un giudizio di merito, il diritto della ricorrente continua ad essere leso, ma anche dalla circostanza che in gioco vi sono, nella specie, diritti inviolabili legati alla tutela della famiglia, della maternità e della paternità, dell'infanzia, ecc.

Nella fattispecie è chiaro ed evidente che il periculum in mora sia ravvisabile inoltre nell'ulteriore pregiudizio di natura economica che la docente Latino sta già subendo, posto che il 01.09.2023 ha assunto servizio presso la scuola dell'infanzia del comune di Madiri, andando incontro a spese di viaggio, alloggio e vitto, assai gravose per le modesta retribuzione mensile percepita.

Per quanto sopra si ravvisa la **necessità ed urgenza di un provvedimento cautelare anticipatorio, inaudita altera parte**, che anticipi gli effetti del provvedimento da emettersi nel giudizio ordinario, le cui lungaggini avrebbero effetti ancor più gravi sulla ricorrente.

Tutto ciò premesso, esposto e dedotto, la sig.ra Paola Maria Stella Latino, come sopra rappresentata e difesa, visti gli artt. 700 e 669 - bis e ss. c.p.c., e ritenuta la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora,

RICORRE



all'Ill.mo Tribunale di Firenze in funzione di Giudice del Lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Giudice del Lavoro adito:

1. In via preliminare, in principalità *inaudita altera parte*, nelle more della fissazione dell'udienza di comparizione, per tutte le ragioni sopra evidenziate, ordinare al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale Puglia di procedere alla surroga della ricorrente per scorrimento della graduatoria (**cf. doc.6 All.A e B**) della procedura assunzionale per chiamata della regione Puglia in luogo del primo aspirante rinunciatario in principalità in provincia di Brindisi o in subordine in quella di Taranto o in via ulteriormente graduata in quella di Bari, con conseguente immediato trasferimento.
2. Fissare l'udienza di comparizione delle parti, per procedere agli atti di istruzione ritenuti indispensabili e, previo riconoscimento del diritto della ricorrente all'assunzione/assegnazione in provincia di Brindisi o di Taranto o di Bari, secondo l'ordine di preferenza espresso nella domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata della Puglia per surroga in luogo del primo aspirante rinunciatario mediante scorrimento della relativa graduatoria, previa disapplicazione e/o revoca dei provvedimenti amministrativi che lo impediscono, ordinare al MIUR e all'U.S.R. Puglia l'assegnazione ed il trasferimento di Paola Maria Stella Latino in una delle suddette province secondo l'ordine espresso in domanda, in luogo dell'aspirante rinunciataria.
3. In via subordinata, nell'ipotesi di mancato trasferimento ed assegnazione nella sede degli ambiti territoriali innanzi indicati in luogo del primo aspirante rinunciatario, ordinare alle amministrazioni resistenti di disporre l'assegnazione della ricorrente comunque in altra sede dei medesimi ambiti provinciali -Brindisi o Taranto o Bari- secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda (**cf. doc.4**).
4. Emettere comunque i provvedimenti in via cautelare e di urgenza che appaiono più idonei ad assicurare gli effetti provvisori della decisioni di merito.
5. Fissare il termine per l'instaurazione del giudizio di merito.
6. Vittoria di spese e compensi professionali.

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminabile.

In via istruttoria:

Si chiede a questo Tribunale di ordinare al MIUR e all'U.S.R. Puglia di esibire gli atti dell'intera procedura assunzionale per chiamata – regione Puglia classe di concorso AAAA – Scuola Infanzia- con



particolare riferimento agli atti di rinuncia e alle operazioni di assegnazione a t.d. o a t.i. delle sedi che sarebbero spettate agli aspiranti rinunciatari.

Si offrono in comunicazione i seguenti documenti:

- 1) avviso prot. AOODGPER.0044017 del 20.7.23 MIUR;
- 2) nota prot.n. AOODRPU.26975 del 21.7.23 USR Puglia;
- 3) decreto prot.n. AOODRPU 27520 del 26.7.23 USR Puglia;
- 4) domanda di partecipazione alla procedura assunzionale per chiamata regione Puglia;
- 5) Allegato 1 al Decreto prot.n. AOODRPU 27520 del 26.7.23 USR Puglia -limite contingente numerico;
- 6) AOODRPU.28333 del 1.8.23 Avviso Reclutamento e Allegati A-B;
- 7) Mail DG USR Puglia del 9.8.23;
- 8) Decreto MIUR n.25 - 8.6.20;
- 9) Decreto AOODRSA.17973 del 28.8.23 USR Sardegna;
- 10) Mail della docente Latino del 9.8.23 in riscontro a quella sub doc.7;
- 11) Mail della docente Latino del 12.8.23;
- 12) Comunicazione MIUR del 22.8.23 per assunzione in ruolo in Toscana;
- 13) Istanza urgente di nomina in surroga del 4.9.23;
- 14) Situazione familiare;
- 15) Istanza di accesso agli atti;
- 16) Riscontro USR Puglia ad istanza di accesso agli atti;
- 17) Google MAPS collegamenti Mesagne-Marradi.

Salvezze illimitate anche in ordine alla produzione dei documenti e degli atti dopo l'accesso agli atti richiesto formalmente.

Ceglie Messapica-Firenze, data di deposito.

Firmato digitalmente da avv. Angelo Santoro



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. si chiede all'Ill.mo Giudice adito di autorizzare la notifica nei modi più idonei, in considerazione della sussistenza di particolare circostanze o esigenze di maggiore celerità. Nel caso de quo, il ricorso ha ad oggetto l'assegnazione ed il trasferimento della ricorrente in provincia di Brindisi o di Taranto o di Bari in surroga di aspirante rinunciatario per scorrimento di graduatoria della procedura assunzionale per chiamata della regione Puglia Classe di Concorso AAAA Scuola Infanzia posto comune secondo l'ordine di preferenza espresso in domanda ed in luogo dell'aspirante rinunciatario.

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso deve essere notificato a tutti i docenti ed aspiranti della procedura assunzionale per chiamata della regione Puglia, nonchè a tutti i docenti che sono stati assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato nella sede e nella provincia assegnati all'aspirante rinunciatario.

Sussistono, pertanto, oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e la notifica nei modi ordinari risulterebbe di fatto impossibile per la ricorrente, non soltanto per l'elevato numero dei destinatari, ma soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare.

Su tale rilievo il TAR del Lazio ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito del ramo dell'amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte.

Parimenti, anche i Tribunali del Lavoro, con recenti provvedimenti resi in procedimenti analoghi al presente, aditi, hanno autorizzato la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c. attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del MIUR e dell'Ufficio Regionale di riferimento.

Per quanto sopra,

si chiede

che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 441 e 669 sexies e 700 c.p.c., ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione delle udienze sul sito internet del M.I.U.R. e se necessario – dell'U.S.R. per la Puglia e dell'U.S.R. per la Toscana.

Ceglie Messapica-Firenza, data di deposito.

Firmato digitalmente da avv. Angelo Santoro

